



Berna, 22 dicembre 2023

Destinatari:

i partiti

le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

le associazioni mantello dell'economia

le cerchie interessate

Armonizzazione delle prestazioni nell'ordinamento delle IPG: indizione della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,

il 22 dicembre 2023 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di svolgere una procedura di consultazione sulla modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate.

Il termine di consultazione dura fino al **12 aprile 2024**.

Dall'entrata in vigore della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1), il 1° gennaio 1953, il sistema delle indennità di perdita di guadagno (IPG) ha registrato notevoli cambiamenti. Concepite nel contesto della Seconda Guerra mondiale, le IPG indennizzavano inizialmente soltanto le persone prestanti servizio. Soltanto a distanza di molti anni, il 1° luglio 2005, è stato introdotto un congedo di maternità finanziato tramite le IPG. Da allora sono stati introdotti altri congedi finanziati tramite le IPG: il congedo di paternità (1.1.2021), il congedo di assistenza (1.7.2021) e il congedo di adozione (1.1.2023).

Determinate prestazioni, quali gli assegni per i figli, gli assegni per l'azienda e gli assegni per spese di custodia, che sono concesse in aggiunta all'indennità di base, vengono attualmente versate soltanto alle persone prestanti servizio. Per garantire la parità di trattamento s'impone un'armonizzazione del diritto alle prestazioni. Inoltre occorre adeguare il sistema delle IPG alle nuove realtà sociali.

Vengono quindi proposte le misure seguenti.

- L'assegno per l'azienda destinato ai lavoratori indipendenti, cui oggi hanno diritto soltanto le persone prestanti servizio, sarà concesso in futuro anche alle madri, ai padri o alle mogli delle madri, ai genitori assistenti e a quelli adottivi. Tale estensione del diritto varrà anche per l'assegno per spese di custodia.
- L'assegno per i figli secondo l'ordinamento delle IPG verrà soppresso, dato che ora la sua funzione è svolta dagli assegni familiari.
- Se immediatamente dopo la nascita un neonato deve restare in ospedale per almeno due settimane consecutive, l'indennità di maternità sarà versata più a lungo.



Inoltre, in futuro il diritto al prolungamento del versamento dell'indennità di maternità sussisterà anche per i casi di degenza ospedaliera prolungata della madre.

- In futuro si avrà diritto all'indennità di assistenza in tutti i casi in cui il figlio resterà in ospedale per almeno quattro giorni. Il diritto sussisterà per la durata della degenza ospedaliera e per la durata della convalescenza attestata da un medico, fino a un massimo di tre settimane.

Vi invitiamo a esprimere il vostro parere sull'avamprogetto e sul rapporto esplicativo. È possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indirizzo: [Procedure di consultazione in corso \(admin.ch\)](#).

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch

Vi preghiamo inoltre di indicarci i dati della persona cui rivolgerci in caso di eventuali richieste di chiarimenti.

Dopo la scadenza del termine di consultazione, i pareri pervenuti saranno pubblicati in Internet. Per domande ed eventuali informazioni potete rivolgervi a:

Christelle Bourgeois, UFAS, Capo dell'Unità Legislazione AVS/IPG
(tel. +41 58 465 37 89, christelle.bourgeois@bsv.admin.ch)

Distinti saluti

Alain Berset
Consigliere federale